



David MORELLI Notaio

REPERTORIO N. 110.267

RACCOLTA N. 42.640

ADOZIONE DI UN TESTO AGGIORNATO DI STATUTO SOCIALE DELLA "PUBBLICA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE CROCE VERDE ONLUS", CON SEDE IN PORTOFERRAIO (LI), CALATA BUCCARI CIVICO NUMERO 1 (UNO), AVENTE CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 82002380499.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno quindici, del mese di ottobre.
(15 ottobre 2020)

alle ore: diciassette e trenta.

In Portoferraio, alla piazza Cavour presso la Gran Guardia. Dinanzi a me Avvocato DAVID MORELLI, Notaio residente in Piombino, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Livorno, è comparso il signor MAGAGNINI Paolo, nato a Portoferraio (LI) il 12 dicembre 1941, Codice Fiscale MGG PLA 41T12 G912R, domiciliato per quanto appresso in Portoferraio (Livorno), Calata Buccari civico numero 1 (uno), della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire in atto nella sua qualità di Presidente pro - tempore del Consiglio di Amministrazione della "PUBBLICA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE CROCE VERDE" con sede legale in Portoferraio (Livorno), Calata Buccari civico numero 1 (uno), avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. 82002380499.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea della associazione predetta, indetta in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- proposta di adozione di un testo aggiornato di statuto sociale al precipuo scopo di uniformarlo alle disposizioni confederali per l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore, introdotte dal Decreto Legislativo numero 117 (centodiciassette) del 3 luglio 2017.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Ai sensi del vigente statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il signor MAGAGNINI Paolo il quale constata e mi chiede di dare atto:

- che la riunione è stata ritualmente convocata con le modalità ed i termini previsti dal vigente statuto sociale;
- che sono presenti, in proprio o per delega, numero quarantasei (46) soci su un totale di numero ottantasette (87) soci ordinari;
- che è intervenuto l'organo amministrativo in persona di esso comparente, quale Presidente, il vice Presidente SOLDANI Cesare e i consiglieri RIDI Saura, RIDI Giada e MAGAGNINI Paolo;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati esaustivamente edotti degli argomenti in discussione;
- che perciò l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sull'Ordine del Gior-

Registrato a PIOMBINO

In data 20/10/2020

Numero 2428

SERIE 1T

Euro 200,00

no sopra riportato.

Iniziando la trattazione dell'argomento in discussione, il Presidente espone all'assemblea che al precipuo scopo di poter effettuare l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore dell'Associazione occorre procedere all'adozione di un testo aggiornato di statuto sociale al fine di uniformarlo agli adeguamenti normativi previsti dal Codice del Terzo Settore emanati dal Decreto Legislativo numero 117 (centodiciassette) del 3 luglio 2017.

Il relatore riferisce altresì all'assemblea che tale circostanza importerà logicamente l'adozione di un testo aggiornato di statuto sociale, il cui tenore è stato già preventivamente sottoposto all'attenzione di tutti gli associati.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:

1°) - di adottare un testo aggiornato di statuto sociale che, firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne elemento integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Il Presidente dell'associazione, signor MAGAGNINI Paolo viene delegato all'espletamento di tutte le attività necessarie e dirette ad ottenere

l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, apportando al presente atto ed allegato Statuto quelle modifiche ed integrazioni che saranno eventualmente richieste dal competente Ufficio della Regione Toscana all'uopo delegato ai fini di tale ottenimento.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola il presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciotto e dieci.

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono assunte dall'associazione.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 numero 196 (centonovantasei) il comparente autorizza me notaio al trattamento dei suoi dati personali e dichiara di essere informato sull'utilizzo degli stessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che scritto da persona di mia fiducia con macchina corredata con nastro ad inchiostro indelebile, ai sensi di legge e completato da me Notaio in un foglio bollato di cui sono occupate fin qui quattro pagine, viene da me letto al Comparente che riconosciuto conforme alla sua volontà dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto e dieci.

Firmato:

Paolo MAGAGNINI

David MORELLI Notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP 110.267/42.640

STATUTO DELLA

"PUBBLICA ASSISTENZA - CROCE VERDE - ONLUS"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - E' costituita l'organizzazione di Volontariato ONLUS senza scopo di lucro denominata "Pubblica Assistenza CROCE VERDE - ODV", di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".

La stessa ha sede nel Comune di Portoferraio (Livorno).

Articolo 2 - L'organizzazione di Volontariato ONLUS "Pubblica Assistenza CROCE VERDE- ODV" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legge numero 117/2017 delle Leggi Regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

E' facoltà dell'organizzazione adottare un regolamento, che sarà approvato dall'assemblea, che disciplina, nel rispetto dello statuto, ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alle attività.

Articolo 3 - Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nelle attività della stessa organizzazione.

Articolo 4 - Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea, con la maggioranza di seguito specificata.

Articolo 5 - Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri del codice civile.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 6 - L'organizzazione di volontariato ONLUS "Pubblica Assistenza CROCE VERDE - ODV" non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturali mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di seguito elencate, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività spontanea, personale e gratuita dei suoi aderenti.

Articolo 7 - Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato sono:

- organizzare e gestire gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi compreso il soccorso e trasporto mediante ambulanza ad ammalati e feriti;
- organizzare e gestire servizi di guardia medica infermieristici, di fisioterapia e di diagnostica e specialistica ed ambulatoriale direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o privati;
- promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e degli organi;
- promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi aspetti sanitari e sociali.

- organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente anche attraverso le attività di prevenzione e antincendio boschivo;
- promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo di interesse sociale, atte a favorire una migliore qualità della vita, ivi compresi raduni, viaggi e manifestazioni;
- promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto, anche mediante l'organizzazione di servizi funebri e/o gestione cimiteriale.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'organizzazione si impegna anche a:

- promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
- organizzare servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà, sia in proprio che in collaborazione o su mandato diretto degli enti pubblici preposti, o privati, anche organizzando e gestendo, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, centri diurni e residenziali e altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero con finalità sociali;
- promuovere, organizzare e realizzare attività di raccolta fondi anche in via continuativa; organizzare servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà, sia in proprio che in collaborazione o su mandato diretto degli enti pubblici preposti, o privati, anche organizzando e gestendo, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, centri diurni e residenziali e altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero con finalità sociali;
- promuovere, organizzare e realizzare attività di raccolta fondi anche in via continuativa;
- organizzare servizi di mutualità e qualsiasi altra attività direttamente connessa alle finalità statutarie.

L'organizzazione, in ossequio agli scopi associativi sopra elencati, svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO III - I SOCI

Articolo 8 - Sono soci tutte le persone che aderendo all'organizzazione ne condividono le finalità e sono mossi da spi-

rito di solidarietà.

Possono aderire alla Associazione tutti i cittadini che presentano la domanda di ammissione scritta e nel contempo sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini stabiliti, sulla quale si pronuncia motivatamente il Consiglio Direttivo/Presidente entro trenta giorni dalla sua presentazione; l'ammissione ad associato verrà annotata nell'apposito libro degli associati.

L'eventuale rifiuto della domanda può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro trenta giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.

Articolo 9 - I Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, purché maggiorenni, ai fini della composizione degli organi statutari.

Essi hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. In particolare modo, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali, dei bilanci, dei rendiconti, delle relazioni, dei contratti e di ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede della stessa e previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio, che avrà tre mesi per evaderla.

Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Articolo 10 - Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Articolo 11 - La qualità di socio si perde, a seguito della delibera di esclusione dell'Assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona per :

- morosità nel pagamento della quota associativa;
- mancata osservanza delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi associativi;
- inadempienze gravi nello svolgimento di servizi e/o mansioni affidategli;
- comportamenti contrastanti con i principi ispiratori e/o gli scopi dell'Associazione;
- avere riportato una condanna penale passata in giudicato per reati comuni con esclusione dei reati politici, sindacali e di opinione.

Tali inadempienze, inosservanze, comportamenti dovranno essere contestati per iscritto al socio, che ha il diritto di presentare le proprie difese nel termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione degli addebiti.

La qualità di socio si perde altresì per dimissioni, se il socio ha comunicato di volere recedere dal rapporto associativo, oppure per decesso.

I soci espulsi per morosità potranno essere nuovamente associati purché facciano nuova domanda di ammissione e questa

venza accettata dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio associativo.

TITOLO IV - GLI ORGANI

Articolo 12 - Sono organi dell'organizzazione:

- L'assemblea
- Il Consiglio
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo

Articolo 13 - L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

Sono compiti dell'assemblea:

- approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 (trentuno) dicembre e quello preventivo, nonché quello sociale se dovuto per legge;
- approvare la relazione di missione del Consiglio;
- approvare o modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- approvare o modificare le linee programmatiche dell'organizzazione;
- approvare o modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'organizzazione, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- approvare, là dove esiste, il regolamento generale dell'organizzazione, uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- approvare le modifiche dello statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- deliberare l'esclusione degli associati;
- eleggere e revocare i componenti gli organi sociali, secondo le modalità stabilite mediante apposita delibera e nominando la commissione elettorale per l'elezione degli organi stessi.

Articolo 14 - L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e sociale se dovuto per legge entro il 30 aprile.

L'assemblea deve essere inoltre convocata dal Consiglio quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Deve essere comunque convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi e in occa-

sioni di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'organizzazione consentire ai non soci di prendere la parola.

Articolo 15 - L'assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aderenti, in seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 16 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo statuto, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Se nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengono la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nell'elezione delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani d'età.

Articolo 17 - Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione, ogni socio ha diritto di consultarlo.

Articolo 18 - Il Consiglio è composto da 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la metà più 1 (uno) dei componenti. I dipendenti o chi ha rapporti con l'Associazione, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo. La carica di Consigliere non può essere svolta da dipendenti dell'associazione o da chi ha rapporti lavorativi di ogni genere.

Articolo 19 - Il Consiglio che dura in carica 5 (cinque) anni, può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio svolge, su indicazione dell'Assemblea, le atti-

vità esecutive relative all'organizzazione e cura l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il subentro nei posti del Consiglio resisi vacanti per qualsiasi motivo, avviene scorrendo in ordine la lista dei non eletti.

I compiti del consiglio sono:

- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea, per gli adempimenti di cui al precedente articolo 13 (tredici). In particolar modo, predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci nonché la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmettere tutti i documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, se nominato, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
- eseguire i deliberati dell'assemblea;
- adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'organizzazione;
- deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi.
- aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto.
- rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, per il compimento anche in via continuativa di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'associazione, stabilendo criteri, condizioni, limiti e l'eventuale rappresentanza dell'ente;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi;
- nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso Regionale e Nazionale della A.N.P.AS;
- proporre all'assemblea la costituzione di altri soggetti giuridici, enti e istituzioni non profit, ovvero deliberare la partecipazione a quelli già costituiti.

Articolo 20 - Il Presidente è eletto dal Consiglio nella prima seduta, convocata dal consigliere più anziano di età, che ha ottenuto più voti (Cosiddetto Consigliere anziano). E' coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 21 - Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni. Quindici giorni prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio.

Articolo 22 - Il Presidente rappresenta l'organizzazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazio-

ne stessa. Il Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio e cura l'ordinario svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale di assemblea e del consiglio e cura che siano custoditi presso la sede, dove possono essere consultati dai soci. Il Presidente attua le delibere del Consiglio e compie i conseguenti atti.

Articolo 23 - L'Associazione può dotarsi di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, composto da almeno un iscritto agli Albi professionali previsti per legge. Se collegiale nella prima riunione elegge al proprio interno il Presidente.

L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'articolo 30 (trenta) del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

- il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della Associazione;
- la verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;
- la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al Decreto Legislativo 231/2001, se applicato;
- la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;
- il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero.

L'Organo di Controllo svolge altresì la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'articolo 31 (trentuno) del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'Albo dei Revisori; in ipotesi contraria spetterà all'assem-

blea incaricare un Revisore Legale od una società di revisione.

Le funzioni di cui ai commi che precedono vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengano superati.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

La carica di membro dell'Organo di Controllo dei conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'organizzazione.

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 24 - Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Beni mobili e immobili;
- Contributi dei soggetti pubblici e privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- donazione e lasciti.
- raccolta di fondi;
- rimborsi;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti posti dalla legge.

Articolo 25 - I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono da essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

Il patrimonio della Associazione è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 26 - I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea;

I contributi straordinari elargiti dai soci, possono essere stabiliti dall'assemblea.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio, che ne delibera sulla utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio.

I proventi derivanti da eventuali attività diverse da quelle di interesse generale sono contabilizzati nelle disposizioni

di legge vigenti, e l'Assemblea delibera sulla utilizzazione degli stessi.

In ogni caso, eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio nonché le riserve, i fondi e il capitale.

Articolo 27 - In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad associazione con fini statutari uguali, o ad A.N.PAS. Nazionale.

I beni mobili ricevuti in eventuale comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari.

TITOLO VI - IL BILANCIO

Articolo 28 - Il bilancio dell'organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1° (primo) gennaio.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene tutte le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Articolo 29 - Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio. Esso contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni di spese, e delle strutture relative all'esercizio annuale successivo.

Il bilancio, sia esso consuntivo che preventivo, è controllato dall'Organo di Controllo, che si limita a guardare la regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese od entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.

Articolo 30 - Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con voto palese, con la maggioranza dei presenti. E' depositato presso la sede dell'organizzazione, ed è inviato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta assembleare.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea, a maggioranza dei presenti.

Articolo 31 - Eventuali convenzioni tra l'organizzazione ed Enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio, insieme alle modalità di attuazione, copia di ogni convenzione deve essere custodita, nella sede, a cura del Presidente. Le convenzioni sono stipulate dal presidente dell'organizzazione. Il Consiglio delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VII - COLLABORATORI

Articolo 32 - L'organizzazione per sopperire a specifiche esigenze può valersi dell'opera sia di dipendenti sia di col-

laboratori di lavoro autonomo, i cui rapporti sono disciplinati dalla Legge.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

TITOLO VIII

Articolo 33 - I soci attivi devono essere assicurati in base alla Legge.

Articolo 34 - L'organizzazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà. Inoltre l'organizzazione collabora con soggetti ed Enti pubblici per la realizzazione di finalità sociali, culturali e di solidarietà.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico nonché alle norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

Paolo MAGGI

David MORELLI Notaio